

R.G. 1561 / 2015



TRIBUNALE DI VARESE

Sezione Prima Civile

Giudice Unico

Dott. Alberto Longobardi

Verbale di udienza di discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c.

Oggi, 26/04/2016, alle ore 12.59 sono comparsi dinanzi al dott. Longobardi:

per parte attrice *[nome]*, l'avv. *[nome]*

per parte convenuta *[nome]*, l'avv. *[nome]*
sostituito dall'avv. *[nome]*

Il giudice invita le parti alla discussione ex art. 281 sexies c.p.c.. Le parti si riportano ai rispettivi atti.

Ad ore 13:01 il giudice si ritira in camera di consiglio.

Ad ore 18:40, a scioglimento della camera di consiglio, viene data lettura del dispositivo e delle motivazioni della sentenza che viene qui di seguito riportata

Il Giudice

Alberto Longobardi

R.G. n. 1561 / 2015



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI VARESE

Sezione Prima Civile

In composizione monocratica nella persona del dott. Alberto Longobardi, ha pronunciato la

seguinte

SENTENZA

nella causa civile iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa da:

C.F.:
C.F.:
C.F.: con l'avv.

-attori-

CONTRO

C.F.: P.I.: con l'avv.

-convenuta-

CONCLUSIONI: con integrale rinvio alle conclusioni come precisate a verbale di udienza del 26 aprile 2016.

Concise ragioni della decisione

Con atto di citazione ritualmente notificato, gli attori convenivano in giudizio Intesa San Paolo s.p.a. al fine di: ottenere in via principale la condanna dell'Istituto di credito convenuto alla restituzione dell'importo corrisposto a titolo di interessi pari ad euro 110.082,81 alla data del 30.3.2015 o alla diversa somma da accertarsi all'esito dell'istruttoria oltre ai successivi importi eventualmente versati sino al pagamento; riformulare quindi, per la durata residua del contratto, le rate di pagamento del mutuo considerando le sole quote capitali. A sostegno di tale domanda deduceva il superamento del tasso soglia ex art. 2 legge n. 108/1996. In via subordinata chiedeva, accertata la violazione dell'art. 117 TUB, la rideterminazione delle condizioni contrattuali con sostituzione del tasso applicato con quello sostitutivo di cui all'art. 117 co. VII TUB, la restituzione delle maggiori somme corrisposte con riformulazione delle rate rimanenti oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo.

Si costituiva ritualmente in giudizio Intesa San Paolo s.p.a., contestando quanto *ex adverso* dedotto e, in particolare, evidenziando come parte attrice avesse provveduto erroneamente all'individuazione del superamento del tasso soglia usurario attraverso l'inclusione nel TEG degli interessi di mora ed in ogni caso avesse provveduto ad effettuare la sommatoria degli interessi corrispettivi con quelli di mora; in ogni caso rilevava, in via gradata, che qualora fosse stato accertato dal Tribunale il superamento del tasso soglia ne sarebbe conseguita la declaratoria di

nullità della sola clausola relativa ai tassi d'interesse moratori e non già anche di quella concernente gli interessi corrispettivi; osservava peraltro che, ad ogni modo, nulla era dovuto in ripetizione atteso che gli attori non avevano mai corrisposto in ritardo le rate e che pertanto nessun tasso di mora era stato mai applicato. Con riferimento all'asserita indeterminatezza delle clausole contenute nel contratto di mutuo rilevava, avuto riguardo al testo del contratto comprensivo degli allegati, la determinatezza e specificità della regolamentazione pattizia.

Venivano concessi i termini ex art. 183 co.VI c.p.c. Con la memoria ex art. 183 co. VI c.p.c. parte attrice precisava che, a sostegno della propria domanda principale, il calcolo per l'individuazione del superamento del tasso soglia veniva effettuato senza computare gli interessi corrispettivi ma solo gli interessi di mora e l'ulteriore voce della penale da risoluzione anticipata.

Il giudice, con successiva ordinanza del 24 febbraio 2016, rigettate le istanze istruttorie articolate, fissava udienza di discussione e precisazione delle conclusioni ex art. 281 *sexies* c.p.c.

Le domande articolate da parte attrice devono essere integralmente rigettate per le ragioni che seguono.

Rileva il Tribunale come parte attrice abbia ritenuto che vi sia stato il superamento del tasso soglia usura esistente nel trimestre di erogazione e stipula pari a 9,435% per i mutui a tasso variabile con garanzia reale sommando al tasso di mora pari al 9,450% altre voci imputabili pari a 1,50% . Dalla consulenza contabile di parte si desume poi che le ulteriori voci imputabili siano state individuate dagli attori nell'interesse previsto per la risoluzione anticipata.

Infatti, seppur è vero in astratto che a partire dalle Istruzioni della Banca di Italia dell'agosto 2009 tutte le spese escluse quelle per imposte e tasse debbano essere calcolate tra gli oneri su base annua per la nuova formula ai fini del calcolo del TEG, non è possibile, ad avviso di questo Tribunale, far ricorso alla sommatoria delle medesime con i tassi moratori ai fini del superamento del tasso soglia, per le ragioni che innanzi si esporranno. Infatti, l'aporia logica è identica a quella che si otterrebbe sommando tassi moratori e corrispettivi.

Premesso, infatti, come l'attrice mai abbia sostenuto come il tasso degli interessi corrispettivi concordato oltrepassasse il tasso soglia in materia di usura e che neppure tale incidenza delle spese ne determinasse il superamento, la contestazione è stata innanzitutto formulata pretendendo di sommare alla voce di spesa prevista per la penalità prevista in caso di risoluzione anticipata il tasso concordato per gli interessi moratori e in tal modo, facendo richiamo ad alcuni precedenti giurisprudenziali, evidenziando come la sommatoria risultasse superiore al tasso soglia in materia di

usura.

Senonchè deve rilevarsi come la difesa attorea cada in un equivoco interpretativo, dal momento che i precedenti giurisprudenziali invocati non sostengano in alcun modo la pretesa a sommare i due tassi di interesse e neppure le spese ai tassi di mora, al fine di verificarne la legittimità o meno sul piano dell'usura, ma si limitano a evidenziare come il controllo dell'usurarietà degli interessi debba operare non solo con riferimento agli interessi corrispettivi, ma anche per quelli moratori.

In sostanza, quindi, entrambe le tipologie di interessi potenzialmente potrebbero risultare usurarie, ma ciò dovrà essere valutato singolarmente per ciascuna categoria di interessi, dal momento che, nel caso di inadempimento del debitore e conseguente decorrenza degli interessi moratori, questi si sostituiscono e non si aggiungono agli interessi corrispettivi.

Anche là dove, come frequentemente avviene e come avvenuto anche nel caso in esame, le parti avessero determinato il tasso di interesse moratorio in una misura percentuale maggiorata rispetto al tasso dell'interesse corrispettivo, ciò assume rilievo esclusivamente sotto il profilo della modalità espressiva adottata per la quantificazione del tasso, ma non implica sul piano logico giuridico una sommatoria dell'interesse corrispettivo con quello moratorio, dato che quest'ultimo, sia pure determinato in termini di maggiorazione sull'interesse corrispettivo, comunque si sostituisce a quest'ultimo.

In sostanza, quindi, un cumulo del tasso corrispettivo e del tasso di mora potrebbe rilevare non in riferimento a una teorica somma numerica di detti tassi da raffrontarsi con il tasso soglia ma al più con riferimento alla concreta somma degli effettivi interessi (corrispettivi e di mora) conteggiati a carico del mutuatario, al fine di verificare se il conteggio complessivo degli interessi applicato in seguito all'inadempimento del mutuatario e alla conseguente applicazione degli interessi di mora, sommati agli interessi corrispettivi, determini un importo complessivo a titolo di interessi che, rapportato alla quota capitale residua, comporti in termini percentuali un superamento del tasso soglia.

Se, pertanto, deve escludersi la possibilità di procedere a una sommatoria dei tassi di interesse pattuiti e, per le medesime ragioni illustrate, dei tassi pattuiti con le ulteriori voci di spesa, va ulteriormente precisato come allo stato non si possa neppure procedere a una valutazione del carattere usurario o meno degli interessi di mora mediante un loro raffronto con il tasso soglia come preteso dagli attori.

In proposito, infatti, si deve rilevare come tanto la giurisprudenza di legittimità che la stessa Banca

d'Italia siano sostanzialmente concordi nel ricordare come anche gli interessi moratori, al pari di quelli corrispettivi, debbano sottostare ai limiti derivanti dalla disciplina in materia di usura e, quindi, siano suscettibili di essere pattuiti in misura usuraria.

Tale premessa si fonda su quanto ricordato dal legislatore con il D.L. 394/2000, il quale, con riferimento alla disciplina in materia di usura, ha fatto esplicito riferimento agli interessi a qualunque titolo convenuti.

Sebbene, quindi, profondamente differente sia la natura e la funzione degli interessi corrispettivi rispetto a quelli moratori, anche questi ultimi sono suscettibili di essere etichettati come usurari.

Se tale principio non può che essere condiviso nella sua affermazione astratta, sicuramente più problematico diventa l'accertamento in concreto del carattere usurario, quando la verifica viene effettuata con riferimento agli interessi di mora.

Il problema, infatti, nasce per il fatto che con la Legge 108/1996 si è inteso "oggettivizzare" la nozione di usura, introducendo l'istituto del tasso soglia, in modo che, superando le difficoltà probatorie in precedenza riscontrate in materia, gli interessi dovessero essere riconosciuti come usurari per il solo fatto che fossero stati pattuiti in misura superiore al tasso soglia rilevato per la tipologia di contratto omogenea a quella in verifica.

Precisato ancora come il tasso soglia è stato determinato attraverso la rilevazione del Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM) praticato nel periodo per la specifica tipologia di contratto e, quindi, operando su di esso la maggiorazione prevista (inizialmente il 50%, dal 14.5.2011 il 25% maggiorato a sua volta di 4 punti percentuali e con il limite di una maggiorazione finale rispetto al TEGM non superiore all'8%), deve osservarsi come le rilevazioni del TEGM vengano effettuate trimestralmente dalla Banca d'Italia secondo le indicazioni e le prescrizioni impartite dal Ministero delle Finanze.

Ebbene, dette prescrizioni hanno sempre previsto e disposto che le rilevazioni statistiche fossero condotte con riferimento esclusivamente ai tassi corrispettivi, verosimilmente alla luce della maggiore omogeneità delle condizioni concordate sul mercato con riferimento a tali interessi, in considerazione della loro natura e funzione di retribuzione del denaro e, quindi, di prezzo corrisposto in relazione all'erogazione del credito.

Al contrario, analoga rilevazione non viene richiesta con riferimento agli interessi di mora, in considerazione della loro differente natura di prestazione non necessaria, ma solo eventuale, in quanto destinata a operare solo in caso di inadempimento del mutuatario, nonché in ragione della

funzione non corrispettiva, ma risarcitoria del danno derivante dall'inadempimento e, quindi, di una funzione che può portare a quantificare la pattuizione in forza di variabili e di componenti estremante eterogenee e non strettamente e direttamente collegate al costo del denaro e all'erogazione del credito.

Il fatto, quindi, che il TEGM, e conseguentemente il Tasso Soglia che dal primo dipende, siano determinati in forza di rilevazioni statistiche condotte esclusivamente con riferimento agli interessi corrispettivi (oltre alle spese, commissioni e oneri accessori all'erogazione del credito), porta a concludere come non si possa pretendere di confrontare la pattuizione relativa agli interessi di mora con il Tasso Soglia così determinato, al fine di accertare se i primi siano o meno usurari.

Così operando, infatti, si giungerebbe a una rilevazione priva di qualsiasi attendibilità scientifica e logica, prima ancora che giuridica, in quanto si pretenderebbe di raffrontare fra di loro valori disomogenei (il tasso di interesse moratorio pattuito e il tasso soglia calcolato in forza di un TEGM che non considera gli interessi moratori, ma solo quelli corrispettivi).

In sostanza, quindi, quanto meno ad oggi una verifica in termini oggettivi del carattere usurario degli interessi moratori risulta preclusa dalla mancanza di un termine di raffronto, ossia di un tasso soglia, che sia coerente con il valore che si vuole raffrontare, *con l'effetto che la contestazione attorea riferita alla previsione in contratto di un tasso moratorio superiore al Tasso Soglia non possa essere risolta sic et simpliciter qualificando il primo come oggettivamente usurario.*

Nè il problema potrebbe essere superato invocando la rilevazione condotta dalla Banca d'Italia nel 2001 con riferimento ai tassi di interesse moratori praticati sul mercato; l'Istituto di vigilanza bancaria, infatti, anche con la propria Circolare del 3.7.2013, ha fatto richiamo a tale rilevazione, ricordando come fosse stato verificato come in media gli interessi moratori fossero pattuiti in misura maggiorata di 2,1 punti percentuali rispetto ai tassi medi concordati per gli interessi corrispettivi.

Senonchè detta rilevazione, oltre a essere "ufficiosa", in quanto condotta in assenza di una istruzione in tal senso disposta dal Ministero delle Finanze in attuazione a quanto dettato dalla Legge 108/1996, non solo non può considerarsi neppure scientificamente attendibile, non essendo conosciute le modalità di rilevazione statistica utilizzate e, al contrario, risultando essere stata condotta attraverso l'acquisizione di dati a campione, ma soprattutto risale a oltre dieci anni fa, senza essere stata aggiornata e rivisitata trimestralmente, come invece preteso dal legislatore.

In sostanza, quindi, anche la soluzione di raffrontare il tasso degli interessi moratori con un tasso

soglia specifico costruito con riferimento agli interessi di mora, se dal punto di vista logico-matematico risulta sicuramente più condivisibile, non trova comunque giustificazione sul piano propriamente giuridico per il carattere “privato” del tasso di riferimento preso in esame per il raffronto.

Deve, pertanto, concludersi che, sino a quando non verrà commissionata dal Ministero delle Finanze una rilevazione di un TEGM specifico per gli interessi di mora, per questi ultimi non risulti possibile procedere a una qualificazione in termini “oggettivi” dell’interesse usurario, ferma restando la possibilità che tali interessi possano essere riconosciuti comunque come usurari in chiave soggettiva, ossia là dove, richiamando quanto dettato dall’art. 644 c.p., si dimostri che detti interessi siano stati pattuiti in termini tali da creare una sproporzione delle prestazioni, con approfittamento delle condizioni di difficoltà economiche e finanziarie del debitore.

Ad oggi, quindi, la premessa ricavabile dalla Legge 394/2000 e ribadita reiteratamente dalla giurisprudenza e dalla stessa Banca d’Italia circa la possibilità di sottoporre a un vaglio di usurarietà anche gli interessi moratori, per forza di cose non può che essere circoscritta alla dimensione “soggettiva” dell’usura, così come ricavabile dalla disciplina penalistica dell’istituto.

La tesi sopra esposta, relativa all’impossibilità di raffrontare il tasso di interesse moratorio con il Tasso Soglia ai fini di verificare l’usurarietà, oggi appare ulteriormente confortato dal D.L. 132/2014 convertito con la Legge 10.11.2014 n. 162, il quale ha introdotto un interesse legale di mora per le ipotesi in cui lo stesso non fosse stato oggetto di specifica pattuizione ad opera delle parti; tale interesse legale è stato parametrato con richiamo al tasso di interesse legale per le transazioni commerciali di cui al D.L.vo 231/2002, determinando in tal modo un tasso di interesse che per diverse tipologie contrattuali risulta essere superiore al Tasso Soglia trimestralmente rilevato dalla Banca d’Italia.

Se, pertanto, si dovesse opinare per l’ammissibilità di un raffronto degli interessi moratori con il Tasso Soglia attualmente disponibile, arriveremmo alla conclusione paradossale e per evidenti ragioni non condivisibile, per cui il tasso di interesse moratorio previsto dallo stesso legislatore risulterebbe usurario per una molteplicità di contratti, con l’effetto di qualificare come illegittimo un tasso di interesse imposto dal legislatore.

Nè potrebbe obiettarsi che in tale ultimo caso gli interessi così determinati non sono frutto di una pattuizione negoziale, ma sono imposti in via residuale dal legislatore, in quanto comunque si finirebbe con ammettere che un tasso di interesse, considerato massimamente lesivo, in quanto

usurario, pur non modificandosi nei suoi contenuti sostanziali, diventi invece legittimo e conforme con gli interessi meritevoli di protezione per il solo fatto che, in difetto di pattuizione fra le parti, intervenga come sostitutivo su imposizione dello stesso legislatore.

Peraltro la funzione degli interessi di mora, quale strumento risarcitorio del danno in misura predeterminata e forfettaria, ne consente una sostanziale assimilazione nell'ambito delle obbligazioni pecuniarie all'istituto negoziale generale in materia di obbligazioni rappresentato dalla clausola penale, con la conseguenza che rimane astrattamente percorribile la possibilità per il debitore di avanzare istanza di riduzione ex art. 1384 c.c., prospettandone i presupposti di manifesta eccessività riguardo all'interesse che il creditore aveva all'adempimento (si confronti Cass., 23273/2010).

Nel caso di specie, tuttavia, in difetto di allegazione alcuna in proposito, deve considerarsi preclusa l'applicazione officiosa dell'istituto da ultimo richiamato, con conseguente rigetto della domanda azionata con il presente giudizio.

In ogni caso, le deduzioni di parte attrice si pongono in contrasto con le istruzioni e le formule di Banca d'Italia, che hanno la natura sul punto di norme tecniche autorizzate e, pertanto, la CTU contabile richiesta si palesa inammissibile in quanto superflua ai fini della decisione oltre che esplorativa.

Peraltro, parte attrice ha altresì dedotto la indeterminatezza e mancata pattuizione dei tassi di interesse nell'ambito del contratto di mutuo in asserita violazione delle norme di trasparenza bancaria e segnatamente dell'art. 117 TUB.

Il Tribunale rileva come l'eccezione predetta sia rimasta in gran parte generica e non abbia consentito sul punto l'esplicazione di un pieno contraddittorio di controparte; la stessa contestazione, inoltre, risulta nel merito infondata.

Infatti, deve rilevarsi che tutti i tassi debitori e creditori sia corrispettivi che di mora, le spese e le commissioni sono stati sufficientemente determinati e quantificati nel contratto di mutuo, ciò emergendo *ictu oculi* dall'esame dei moduli contrattuali (cfr contratto di mutuo e relativi allegati prodotto sub doc. 2 fascicolo parte attrice e doc. 1 fascicolo parte convenuta: in particolare gli artt. 5,6 contratto e art 5 condizioni generali di contratto (relativo alla determinazione degli interessi) e 4,15 condizioni generali di contratto (relativo alla determinazione delle spese).

In questo senso, tali pattuizioni risultano conformi all'art. 117 TUB, secondo il quale *"i contratti indicano il tasso d'interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati, inclusi, per i contratti di*

credito, gli eventuali maggiori oneri in caso di mora”.

Le spese processuali seguono ex art. 91 c.p.c. la soccombenza -non potendosi procedere a compensazione delle spese alla luce della vigente disciplina applicabile *ratione temporis* atteso che non si ravvisa né soccombenza reciproca né assoluta novità delle questioni trattate né un mutamento della giurisprudenza sulle questioni oggetto di causa (semmai si registra la permanenza di orientamenti non uniformi riguardo le questioni trattate)- e vanno liquidate e quantificate come da dispositivo ai sensi del DM n.55/14 con riferimento al valore della controversia, ed in applicazione dei valori minimi in ragione della non particolare complessità della controversia.

P.Q.M.

Il Tribunale di Varese ogni altra domanda, istanza, eccezione o deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così decide:

- 1) **rigetta** la domanda proposta dagli attori nei confronti della convenuta;
- 2) **condanna** gli attori in solido alla rifusione delle spese di lite in favore di parte convenuta, che si liquidano in € per compensi professionali, oltre rimborso forfetario spese generali al 15%, oltre IVA se è in quanto dovuta e CPA come per legge.

Così deciso in Varese il 26 aprile 2016

Il Giudice

Dott. Alberto Longobardi

